Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2015, n. 17-1466

Disposizioni attuative dell'art. 39, c. 1, lett. 1), della 1.r. 11/03/2015 n. 3 che definiscono le modalita' secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione i dati relativi all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

### A relazione dell'Assessore De Santis:

L'art. 17, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) dispone che "(...) gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi (...)".

Il d.lgs. 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, all'art. 9, comma 3, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che le Regioni "(...) possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati"e che a tali fini "le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno".

Più recentemente, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), all'art. 10, comma 4, lettera a), stabilisce che "le Regioni provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile".

Con deliberazione n. 13-381 del 6 ottobre 2014 la Giunta Regionale ha provveduto a definire le nuove disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013, con la contestuale approvazione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica. La citata deliberazione, in particolare, istituisce e definisce le caratteristiche del nuovo sistema di Catasto degli Impianti Termici (di seguito CIT). Nel CIT è già previsto "il caricamento dei dati forniti dai distributori di combustibile secondo gli standard che verranno fissati dalla Regione Piemonte in attuazione delle disposizioni statali vigenti".

La legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), all'articolo 39, comma 1, lettera 1), ha stabilito che, nel rispetto dei principi statali in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a "definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite".

Da ultimo, la legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 ("Legge finanziaria per l'anno 2015"), all'art. 20, comma 3, ha introdotto le sanzioni per i distributori di combustibile per gli impianti termici

degli edifici che non osservano l'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, dei dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Ravvisata la necessità di disporre dei suddetti dati al fine dell'incrocio con le informazioni presenti nel CIT per l'attività di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'art.9 del citato D.P.R. 74/2013;

evidenziato che, in fase di prima attuazione della 1.r. 3/2015 e unicamente per l'anno 2015, i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

acquisito il parere della Commissione Consiliare competente in data 7 maggio 2015;

```
visto il d.lgs. 192/2005 e s.m.i.;
visto il d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 551;
visto il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74/2013;
vista la d.g.r. n. 13-381 del 6 ottobre 2014;
vista la l.r. 11 marzo 2015 n. 3;
vista la l. r. 14 maggio 2015, n.9;
```

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

### delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recante le disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 1, lettera 1), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) che definiscono le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
- di stabilire che, in fase di prima attuazione della l.r. 3/2015 e unicamente per l'anno 2015, i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- di demandare al Settore regionale competente l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)

Allegato



# Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3

(Disposizioni regionali in materia di semplificazione)

articolo 39, comma 1, lettera I)

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI**

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE



## 1. Ambito di intervento e finalità

Il presente atto, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera I), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*), definisce le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT) istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 6 ottobre 2014, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

# 2. Funzione di caricamento massiva per i distributori di carburante

### 2.1. Riferimenti normativi

L'art. 17, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) dispone che "(...) gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi (...)".

Il d.lgs. 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, all'art. 9, comma 3, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che le Regioni "(...) possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati" e che a tali fini "le societa' di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno".

Più recentemente, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), all'art. 10, comma 4, lettera a), stabilisce che "le Regioni provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile".

Con deliberazione n. 13-381 del 6 ottobre 2014 la Giunta Regionale ha provveduto a definire le nuove disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013, con la contestuale approvazione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica. La citata deliberazione, in particolare, istituisce e definisce le caratteristiche del nuovo sistema di Catasto degli Impianti Termici (CIT). Tra gli aspetti del nuovo catasto è previsto "il caricamento dei dati forniti dai distributori di combustibile secondo gli standard che verranno fissati dalla Regione Piemonte in attuazione delle disposizioni statali vigenti".

Da ultimo, la I.r. 3/2015, art. 39, comma 1, let. I), ha stabilito che i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

### 2.2. Modalità attuative

Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l'attività di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. 74/2013, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CIT, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, secondo un formato dati predefinito (si veda il seguente paragrafo 2.3 "Schema di base del tracciato").

Il tracciato è definito in modo che possa valere sia per la distribuzione della rete del gas sia per altre tipologie di combustibile. I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.

L'invio telematico deve avvenire attraverso il CIT (<a href="http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici">http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici</a>) nel rispetto delle indicazioni di base date nel paragrafo seguente "schema di base dettaglio del tracciato".

La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente.

Saranno considerati validi solo i files trasmessi per i quali il distributore riceve, dal sistema CIT, apposita ricevuta di corretta ricezione.

L'invio telematico attraverso il CIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come previsto dalla citata normativa nazionale vigente.

L'invio dei files a cura dei distributori dovrà avere un'aggregazione non superiore al livello provinciale, per evitare l'invio di tracciati di dimensioni eccessive per la corretta gestione da parte del sistema.

### 2.3. Schema di base del tracciato

Le specifiche tecniche di dettaglio del tracciato sono pubblicate, a cura del CSI Piemonte, sulla home page del CIT.

Nel seguito, se ne illustrano gli elementi di base. I campi da compilare sono in funzione delle caratteristiche del combustibile distribuito.

Entità	Campo	Descrizione	Tipologia Campo
Periodo	Anno di riferimento	Anno solare di riferimento per le fatturazioni	Numerico
	Mesi di fatturazione / Singole fatturazioni	Numero di mesi fatturati per l'utenza / fatturazioni legate a singole forniture	Numerico
Distributore	Distributore	Ragione sociale della società distributrice	Testo
	P. Iva distributore	Partita IVA della società distributrice	Numerico
Fornitura - Cliente	Codice Fiscale dell'utente		Alfanumerico
	Denominazione utente persona fisica	Nome e Cognome	Testo
	Partita Iva dell'utente		Numerico
	Denominazione utente persona giuridica	Denominazione società, ente	Testo
	Indirizzo		Testo
	Civico		Numerico
	CAP		Numerico
	Comune		Testo
Localizzazione	Codice Istat del Comune		Numerico
fornitura (solo nel caso di	Sezione	Codice NCEU	Numerico
fornitura diretta presso	Foglio	Codice NCEU	Numerico
l'utenza finale)	Particella	Codice NCEU	Numerico
	Subalterno	Codice NCEU	Numerico
	Codice assenza dati catastali	1= immobile non accatastato 2= immobile non accatastabile 3 =dati non forniti dal titolario dell'utenza 4 =forniture temporanee	Numerico
Fornitura - Contratto	Punto di riconsegna (PDR)	Codice PDR, valido solo per utenze in rete	Numerico
	Tipologia di PDR	0 = domestico 1 = condominiale 2 = altri utilizzi 3 = servizio pubblico	Numerico
	Categoria di utilizzo (solo per gas naturale)	C1= riscaldamento C2= uso cottura+ACS C3= riscaldamento+cottura+ACS C4=uso condizionamento C5 =uso condizionamento + riscaldamento C6=Altro	Alfanumerico

Entità	Campo	Descrizione	Tipologia Campo
		Gas naturale	
		Gpl	
	Combustibile	Gasolio	
		Olio combustibile	
		Pellet	Testo
		Tronchetti	
		Cippato	
		Carbone	
		Altra biomassa solida	
		Biomassa liquida	
		Biomassa gassosa	
		Energia Termica Altro	
	Consumo annuo (ovvero,	Aitio	
	-		Numerico
	quantitativo di combustibile		
	solido, liquido o gassoso fornito		
	come totale annuo)		
Consumi	Consumo mensile (solo per gas		Numerico
	naturale)		Numerico
	Mese di riferimento (solo per		Numerico
	gas naturale)		
	Consumo giornaliero (solo per		Numerico
	gas naturale)		
	Giorno di riferimento (solo per		Numerico
	gas naturale)		
	Unità di misura del Consumo / Quantitativo fornito	Espressa in:  - I di combustibile liquido,  - m³ di gas,  - kg di combustibile solido,  - kW h	Testo
		- altro	
	Volumetria riscaldata	Espressa in m <sup>3</sup>	Numerico